



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI

SECONDA SEZIONE CIVILE

in funzione di Giudice di Secondo Grado, in persona del
Dott. , ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

definitiva in grado d'appello nella causa civile iscritta
al N. dell'anno 2014 del Registro Generale Affari
Contenziosi

TRA

), rappresentato e
difeso dagli Avv.ti , presso il cui
studio legale, sito in , elegge domicilio

APPELLANTE

E

VODAFONE OMNITEL B.V. (CF: 08539010010) in persona del
legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa
dall'Avv. , elettivamente domiciliata presso lo
studio legale dell'Avv.

APPELLATA

All'udienza del 5.12.2019, sulle conclusioni dei
procuratori delle parti riportate a verbale, la causa era

riservata per la decisione, con rinuncia delle parti
all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato,

- premesso di aver stipulato, nel febbraio 2013,
un contratto di utenza telefonica ed internet (linea voce +
internet ADSL) con Vodafone Omnitel B.V., la quale ometteva
di attivare correttamente i servizi richiesti - lamentando
di aver subito un danno dal suddetto inadempimento

co ma
fo ra
Ac ce
di re
Vo e
si e,
qu do
l' il
pe di
de
S le
cl in
f.
C il
G ita

fondata la domanda, condannava Vodafone Omnitel B.V. al

rimborsotelefonico.it

Sentenza n. 2020 pubbl. il 14/02/2020

RG n. ... /2014

Repert. n. /2020 del 14/02/2020

pag a
tit
Con ra
Fra il
pri: o,
ave el
giu -
l'a
Rit to
all to
del no
gra la
con io
fav do
l'i: il
per
Si na
del on
con la
par n.
73/ pa
del lo
ste il
rig za
app

rimborsotelefonico.it

ia: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27a6dd68621f90345aa2b4a1a140247b

Firmato Da: |

Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5.12.2019, il Tribunale si riservava per la decisione, con rinuncia delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e viene accolto.

Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il fatto
del mancato pagamento delle rate di cui all'art. 190 c.p.c.
autoconvulso non ha prodotto alcun effetto
Materialmente il fatto non ha prodotto alcun effetto
domanda di condanna al pagamento delle rate
giudicata in favore del debitore
Come risulta dal verbale di udienza del 5.12.2019
giudicata in favore del debitore
l'irregolarità del pagamento delle rate
dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
convulso non ha prodotto alcun effetto
quell'irregolarità del pagamento delle rate
limitata al pagamento delle rate
citate in sentenza
15.07.2019
4.07.2019
senz'altro
quarantacinque giorni
Ne consegue che il debitore è stato
inadempiente sino alla pronuncia della sentenza di primo

rimborsotelefonico.it

nesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27a6dd68621f90345aa2b4a1a140247b

Firmato Da: I

Sentenza n. /2020 pubbl. il 14/02/2020

RG n. 2014

Repert. n. 3/2020 del 14/02/2020

gr da
Vo la
co vero
di alla
li tto
al odo
co al
de di
de
In are
ap NS,
em nsi
de , i
qu ed
in per
og izi
me
Si età
co ere
pe ad
è al
dej ito
de rsi
29' al
pa 00,

rimborsotelefonico.it

0247b

o Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27aed6862190345aa2b

a t ita
del
Né la
doma to
ex ta
ecc le
d'ui io
2018 ta
per to
con

L'appello è dunque integralmente fondato e viene accolto.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014, con applicazione dei parametri minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, ed esclusione della fase istruttoria, poiché non espletata, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di , Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice di Secondo Grado, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. /2014, emessa dal Giudice di Pace di il 28.04.2014, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:

Sentenza n. 1/2020 pubbl. il 14/02/2020

RG n. /2014

Repert. n. 3/2020 del 14/02/2020

1. Accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 2.970,00, oltre interessi legali, dalla data della sentenza di primo grado fino al soddisfo;
2. Condanna parte appellata al rimborso delle spese giudiziali sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che liquida in € 811, oltre rimb.forf., iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.

, 12.02.2020

Il Giudice

Dott.

rimborsotelefonico.it